



COMUNE DI SORTINO

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 22/7/2016 **OGGETTO: Approvazione regolamento per la raccolta differenziata**

L'anno duemilasedici giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO, alle ore 20.30 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1^a convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
PARLATO Pia	SI	FERRANTI Sebastiana	SI
CUSTODE Sebastian	SI	BRANCATO Stefania	SI
ADDAMO Francesco	SI	ASTUTO Giuseppe	SI
PALUMBO Maria Rita	SI	CAMMARATA Simona	SI
BLANCATO Ivano	SI		
VINCI Giuseppe	SI		
FAZZINO Sofia	SI		
LA PILA Flavio	SI		

Assegnati.....n.12. In carica.....n.12 Assenti...n. Presenti...n.12

Risultano presenti il Sindaco Sig. Vincenzo Parlato e gli Assessori sigg.:

Dott. Buccheri Chelio, Dott. Isabella Simone, Dott.ssa Cianci Valentina e Ramondetta Francesco.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Addamo Francesco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.

Lgs. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia

E' presente il Revisore Unico, Dott.ssa Marchica

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori : Vinci Giuseppe, Palumbo Maria Rita e Brancato Stefania

Verbale della seduta del 20/7/2016

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2 posto all'o.d.g. dell'odierna seduta "Approvazione del DUP 2016/2018 e del bilancio di previsione 2016/2018".

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Astuto, il quale dice che nella Conferenza dei Capigruppo la trattazione di questo punto era posto al 6 punto e pertanto desidera sapere se c'è la volontà di riportarlo al posto in cui era stato inserito. Ritiene inoltre, che il C.C. debba affrontare in modo prioritario, il problema del regolamento della raccolta differenziata.

Il Presidente fa presente che non è vincolante, secondo il Regolamento del C.C., l'ordine stabilito durante la Conferenza dei Capigruppo.

Astuto, invece, ribadisce il contrario .

Chiede ed ottiene la parola il Capogruppo Parlato, la quale dice che, secondo il regolamento, si tratta di un verbale sommario e che è volontà del Presidente redigere l'o.d.g., a seconda dell'importanza dei punti, ma fa presente che, se ci sono altre motivazioni, se ne può discutere.

Il Consigliere Astuto, chiede il prelievo del punto sul Regolamento della raccolta differenziata.

Chiede ed ottiene la parola il Capogruppo Ferranti , la quale fa presente l'art. 17 del regolamento del C.C. al comma 4 e 5.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Palumbo, la quale invita a trattare i punti con la sola volontà del fare.

Il Presidente mette ai voti la proposta di prelievo del punto "Approvazione Regolamento per la raccolta differenziata".

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale dice *"La proposta regolamentare nasce da una sollecitazione del Consigliere Astuto che, in un incontro avvenuto il 7 luglio, faceva notare che c'era una scadenza a noi sfuggita, per quanto riguardava l'approvazione di questo regolamento. Secondo la Circolare del Presidente della Regione, qualora il comune non avesse provveduto ad approvare il regolamento,*

sarebbe stato oggetto di intervento sostitutivo da parte della Regione , con l'invio di un Commissario ad acta , perché giustamente, nominando commissari tutto viene centralizzato a Palermo, mentre chi è democraticamente eletto sul territorio, non può esprimere il proprio parere. Sulla scorta di questo invito del consigliere Astuto, la Giunta nella stessa giornata del 7 luglio, ha approvato un regolamento tipo, proprio perché volevamo intanto stoppare la nomina del Commissario e non volevamo espropriare il Consiglio Comunale della propria facoltà di discutere ed approvare un documento che fosse inerente al territorio. Pertanto, i Consiglieri Comunali che oggi trovano questo regolamento , notano che è un regolamento che tiene conto delle linee guida generali, non è particolare e creato sulla nostra situazione, perché ci serviva proprio per un punto di vista temporale , comunicare all'Assessorato Regionale che comunque un provvedimento era stato adottato e pertanto tale provvedimento necessiterà dei giusti accorgimenti e ritengo che il C.c. potrà fare una discussione in merito, tenendo presente che non è un documento finale , ma una base di partenza su cui modellare le esigenze del Comune di Sortino a quello che è l'aspetto regolamentare”.

L' Assessore all'ecologia, Dott.ssa Cianci, prende la parola per illustrare la proposta e dice: “Per quanto riguarda il Regolamento, tratta in maniera generale la materia rifiuti. Nei primi articoli cerca di classificare cos'è rifiuto, da cosa non è e quindi all'interno di un Comune come è possibile classificare il rifiuto e in base a questo dettare, poi , le linee generali anche per il conferimento . Quindi in linea generale c'è una categorizzazione del tipo di rifiuto e poi detta delle linee anche sulla tipologia di raccolta differenziata da poter fare , privilegiando il porta a porta . Tratta anche del rifiuto dividendolo tra frazione umida, secca e così via, spiegando cosa siano ; parla anche delle possibilità di dotarsi di un CCR, come centro di raccolta per i rifiuti dove poter conferire il prodotto della raccolta differenziata. E' un regolamento generale, che deve poi essere calato nella realtà sortinese, che non entra nello specifico, ma dice ciò che si fa in generale in quanto, per lo specifico ci saranno poi le ordinanze .Ovviamente, essendo molto generico, deve essere migliorato, in quanto è stato redatto avendo avuto una tempistica molto ristretta. Occorre incanalarlo nella nostra realtà e soprattutto cercare di capire come meglio poterlo cucire in base all'ordinanza del Presidente della Regione , dove dice di preferenziare la raccolta differenziata nelle attività commerciali e quindi cercheremo di perfezionarlo sotto questo profilo adattandolo alla nostra realtà. Ripeto, il regolamento è diviso per vari articoli: nella prima sezione viene specificato cos'è un rifiuto, poi viene definita la modalità di raccolta e nell'ultima parte si parla anche delle sanzioni che devono essere applicate ai cittadini che non rispettano le modalità di conferimento dei rifiuti”.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Astuto, il quale dice " Ringrazio l'Assessore Cianci per averci illustrato chiaramente le linee generali del Regolamento che, come ha ricordato il Sindaco, è stato sollecitato dal sottoscritto e credo che sia una tappa importante per il nostro Comune avere questo regolamento che ci consentirà di valutare tutti i passaggi relativi a un problema che, come sappiamo, crea e creerà problemi alle varie attività. Naturalmente, entrando nello specifico dei rifiuti, se mi consente, Sig. Sindaco, io volevo sollecitare l'Amministrazione anche se capisco che lei si è insediato da poco, in quanto ritengo che questa fase dell'Amministrazione un sano esperimento e naturalmente aspetteremo, in ordine ai fatti, quello che l'Amministrazione farà su un problema rilevante anche per il nostro Comune. Allora, partendo dal regolamento, se vogliamo attuarlo, innanzitutto c'è il problema del conferimento e della zona in cui dovrà essere lavorato. Allora, la prima domanda è a che punto siamo con il problema del centro dove sarà lavorato il rifiuto e il secondo elemento che io le pongo è che, essendo lei stato Assessore all'ecologia nella passata Amministrazione, e ora come Sindaco avrà più forza e volontà politica per portare avanti i problemi dei rifiuti, come mai visto che lei è stato il promotore di questa differenziata purtroppo abbiamo dovuto constatare come la percentuale di differenziata negli ultimi anni sia rimasta uguale. Il terzo elemento che io le sottopongo, sul quale l'opposizione farà una battaglia, anche se adesso non è il momento, è la ragione per cui la gestione di questi rifiuti venga prorogata da circa 7 anni, le ragioni per le quali lei non ritiene, proprio per verificare i costi, poter attuare il principio della concorrenza, se non sia il caso che si finisca con queste proroghe e si avvii una gara d'appalto regolare. Io non voglio supporre niente e non penso male, ma da quello che leggo sui giornali, Cantone venendo in Sicilia, ha detto di stare attenti perché sui rifiuti si annida la corruzione. Quello che fa in questo momento, in relazione a questo regolamento che noi approveremo, perché è stato il sottoscritto a sollecitarlo, perché altri Comuni lo avevano già approvato, mi rendevo conto che all'indomani dell'insediamento non si poteva procedere a questo adempimento, dò atto che il Sindaco in modo tempestivo ha telefonato perché noi potessimo avere questo regolamento, ma le raccomando, insieme all'Assessore visto che è responsabile di questo servizio, visto che lei non rappresenta la continuità, ma la novità, la posizione la sollecita perché si proceda rapidamente all'attuazione di questo regolamento, innanzitutto attraverso l'individuazione e l'attivazione del Centro raccolta. Occorre poi sensibilizzare i cittadini a provvedere nella raccolta differenziata. Penso che non è soltanto con gli annunci via web o con i comizi rionali, ma credo con l'utilizzo del personale, quartiere per quartiere, che spieghi come si fa la differenziata. Io non sono per le sanzioni da subito, ma dico che c'è un periodo in cui noi, classe dirigente, abbiamo la responsabilità di sensibilizzare la popolazione. Il problema dei rifiuti non si risolve con le discariche, ma la via

maestra, a mio parere, è la differenziata e su questo io mi auguro che l'Amministrazione dia un segnale forte. Invito l'Assessore all'ecologia a dare un segnale forte, facendo la gara, dopo tante proroghe, procedendo verso la normalità. Non è normale che si proceda di proroga in proroga, ma è normale che un'Amministrazione proceda a un bando di gara, che venga a gestire questo servizio l'impresa che è più competente, che ci fa risparmiare e che assicuri questo servizio al nostro paese".

Chiede ed ottiene la parola il Capogruppo Parlato, la quale dice " Ringrazio il Vice Sindaco Cianci perché è stata molto esauriente e gli uffici che sono stati molto veloci nella preparazione di questo regolamento, che è un atto che avevamo richiesto e di cui ne avevamo anche parlato in campagna elettorale e l'ordinanza del 7 giugno del Presidente Crocetta mette la Sicilia in uno stato di emergenza, quindi deroga anche a tutte quelle che sono le restrizioni di legge, pur di arrivare ad un aumento della differenziata. Noi stamattina con la Dott.ssa Cianci e con dei rappresentanti di varie associazioni abbiamo anche stilato un progetto di massima, di cui metteremo a conoscenza la minoranza e la cittadinanza, perché è un momento particolare. Sortino per fortuna, in questo momento, non vive l'emergenza di altri paesi vicini, proprio perché la differenziata è stata fatta negli scorsi anni con la passata Amministrazione in cui c'era anche il Sindaco Parlato. Quindi il conferimento viene fatto settimanalmente e non ci ritroviamo i cassonetti pieni come accade altrove. Pertanto noi siamo intenzionati a votare il regolamento e naturalmente cercheremo di proporre quante più azioni congiunte per stimolare e fare da pungolo all'Amministrazione e alla cittadinanza, perché poi la verità è che il problema dei rifiuti è un problema civico in cui l'Amministrazione deve mettere a punto le strategie, ma si deve sensibilizzare la popolazione perché spesso vediamo, purtroppo, tutti gli scempi che vengono fatti per tutta una serie di motivi, anche culturali e di radicalizzazione del problema nel tempo".

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale risponde agli interrogativi posti dal Consigliere Astuto, dicendo " Capisco l'importanza del momento. Consideri che allo stato attuale è stata firmata un'ordinanza per portare i cassoni scarrabili dal centro dell'ex mattatoio in contrada Pennino, proprio perché finalmente oggi possiamo parlare di raccolta differenziata e consideri che nelle puntate precedenti, fino al 2011, quando ho iniziato a fare l'Assessore all'ecologia, ho ereditato una percentuale irrisoria: partivamo dall'1,70%. Per cui capite che nel 2011, quando arrivammo all'Amministrazione, c'era già una gara fatta con la Società Geo Ambiente, che in sede di gara aveva offerto il 28% di ribasso e la cui gara scadeva il 30 agosto 2012 e ho cercato in quell'occasione di prorogare il servizio a più non posso, dato il costo veramente basso per le casse comunali per il servizio reso, ma come sempre quando si

effettuano ribassi molto alti , di fatto c'è poi sempre la sorpresa e infatti da lì a qualche mese l'impresa, non solo non accettò la proroga, ma fallì, lasciando un debito di circa €10.000,00 per ogni netturbino , oltre i soldi del carburante presso gli esercenti di Sortino , più i debiti presso i meccanici che avevano effettuato le riparazioni , con danno quantificabile sui 70/80.000 Euro per tutti i sortinesi. Per cui, quando andammo a fare la nuova gara, fu espletata per 3 mesi , esclusivamente perché in bilancio non c'erano le somme sufficienti per espletare una gara più lunga . La gara fu espletata ad agosto del 2012 ed ebbe durata fino al 30 novembre. Il 19 settembre un'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione , forse la n. 110, che obbligò i Comuni ad andare in proroga nell'attesa che entrasse il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, ovvero le famigerate S.R.R., altri carrozzoni creati dalla politica a cui noi abbiamo partecipato, acquistato le quote , abbiamo adempiuto a tutto ciò che era di nostra competenza , ma di fatto ancora oggi paghiamo le quote societarie, ma di fatto questo organismo non è mai entrato in funzione , anzi, a dicembre di quest'anno, le s.r.l. saranno accorpate in un altro carrozzone più grande, non si è capito per fare cosa . Di certo dovremmo pagare le quote associative , forse maggiorate, ma di fatto nessun beneficio. In effetti il problema dei rifiuti, è un problema che oggi deve risolvere la Regione Siciliana. Nei Comuni, con la propria autonomia, a forza di ordinanze sindacali, i Sindaci non fanno altro che rincorrere quella che è la frenesia e soprattutto l'incapacità, da parte di un organo politico ,di fare delle scelte ben precise . Non si risolve il problema della raccolta dei rifiuti con una legge , ma con l'impiantistica. Giustamente, consigliere Astuto, lei si meraviglia perché dopo 3 anni siamo ancora fermi al 15,70% e ciò perché non abbiamo impianti dove andare a conferire l'umido. Io a luglio dell'anno scorso, mandai una lettera alla discarica, perché nel frattempo, il Presidente obbligava i Comuni con una ordinanza del 14 luglio a conferire l'umido separato dalla frazione indifferenziata. Scrivo alla discarica Sicula Trasporti , dove la Regione ci ha autorizzato a conferire i rifiuti , ma la discarica mi dice che non può raccogliere l'umido perché già sovraccaricata di oneri; scrivo alla Regione che mi venga indicato nel territorio regionale una discarica dove poter conferire l'umido , ma ancora oggi sto aspettando la risposta, in quanto il problema è tant'è vero che, paradossalmente, per l'emergenza rifiuti ci sono i Comuni che soffrono di più perché hanno una percentuale di raccolta differenziata più alta, così come è capitato al Comune di Solarino. Io sicuramente non posso andare contro la legge, ma sicuramente stiamo mettendo in campo con l'Assessore , con tutta la Giunta , ma anche con il Consiglio Comunale e mi farebbe piacere che partecipasse anche il gruppo di minoranza a questo tipo di iniziative che andremo a fare , perché ora, con i poteri speciali, pare che il CCR si possa aprire tranquillamente . Fino all'altro ieri avevamo richieste di adeguamento per una spesa di circa 180.000,00 Euro. Considerate che il CCR fu finanziato con fondi europei . Noi

abbiamo ricevuto, tre giorni prima che io mi dimettessi, una visita ispettiva da parte dell'Unione Europea con una Commissione per verificare se questo centro era stato realizzato ed era entrato in funzione , cosa che fortunatamente siamo riusciti a dimostrare in quanto, entrò in funzione, ma gli amministratori e soprattutto chi gestiva il centro all'epoca, fu oggetto di indagini della Magistratura perché aprì senza rispecchiare la normativa vigente in materia di rifiuti e quindi fu poi chiuso . Ora, l'ordinanza che io ho firmato la settimana scorsa , serve solamente ad utilizzarlo in questo momento come centro di stoccaggio provvisorio in quanto area recintata , di fatto non accessibile al pubblico, ma pare che la normativa sia stata di fatto abbandonata proprio perché con l'emergenza rifiuti si può ricorrere a forma urgenti e speciali anche in deroga a quella che è la normativa attuale. Per cui ci stiamo muovendo ,con gli organi preposti, per far partire il CCR da subito, intanto come centro di raccolta e di smistamento per le frazioni secche , ma è nostra intenzione se ci riusciamo, avviare la raccolta dell'umido in via sperimentale, intanto in tutto il centro storico, partendo dal 1 settembre, utilizzando per quello che la normativa consente, delle casse scarrabili a tenuta stagna in cui l'umido può stare fino a 72 ore e quindi limitare anche il conferimento , ma abbiamo un problema serio nell'individuare , attualmente, la discarica che accetta questo rifiuto, in quanto l'umido è vero che fa impennare la raccolta differenziata, ma non risolve interamente il problema dei costi del servizio. Infatti attualmente noi scarichiamo l'indifferenziata a circa 120,00 Euro a tonnellata, mentre il costo dell'umido è di circa 85,00 Euro , ma il problema è dove lo andiamo a scaricare in quanto se aumentiamo i Km rispetto a Catania, ci sarà già un aumento dei costi per il carburante , così come ci sarà un aumento dei costi per i sacchetti trasparenti biodegradabili che dobbiamo acquistare e dare alla cittadinanza . Per cui, dobbiamo cercare di contemperare l'esigenza di aumentare le percentuali di raccolta differenziata per non incorrere nelle sanzioni, sempre affidate al Presidente della Regione che scarica tutta la responsabilità sui Comuni attraverso circolari sempre nuove e a tal proposito i Sindaci ci stiamo organizzando a diffidare sia l'assessore Regionale che il Presidente, dal caricare di oneri e di obblighi il Comune , ma di fatto non mettendo poi i Sindaci nelle condizioni di poter avere lo strumento base , che è l'impiantistica . Infatti, nelle campagne pubblicitarie e promozionali che abbiamo fatto sia tramite web , che con i comizi rionali , andiamo ad incentivare il compostaggio domestico perché in questo momento è l'unica forma per sottrarre rifiuti al servizio e dai costi e allo stesso tempo dà alle famiglie la possibilità di risparmiare immediatamente . Per la raccolta differenziata c'è anche questo problema e cioè che la gente la percepisce come un fastidio, per cui, per ovviare a questo fastidio ci vuole un incentivo economico perché altrimenti non la fanno. Ora, il problema della repressione del fenomeno con l'informazione, purtroppo cozza poi con le indicazioni della Regione ,

perché la Regione non dà dei tempi per informare la popolazione, ma ti dice che da subito devi applicare un aumento della raccolta differenziata nella misura del 3% mensile , altrimenti dal prossimo anno , su queste mancate quote raggiunte applico delle sanzioni . Per cui come faccio a spiegare ai miei concittadini che la differenziazione del rifiuto non è un capriccio del Sindaco o dell'assessore di turno, ma è innanzitutto un obbligo di legge , a prescindere se ci sia l'incentivo o meno e quindi, per ovviare a questo tipo di inconveniente, stiamo cercando di promuovere il compostaggio domestico perché già regolamentato da parte del Comune e che dà un minimo ristoro immediato con 15,00 euro a componente il nucleo familiare per chi fa la differenziata in maniera corretta , ma di fatto il beneficio che poi si estende a tutti, lo abbiamo anche dalla vendita dei rifiuti differenziati e il Comune di Sortino, a differenza di tutti gli altri Comuni, ricava attualmente con questo 15% circa 35/37.000,00 euro l'anno e siamo uno dei pochi Comuni che emette fattura perché gli altri Comuni , hanno ceduto le convenzioni alle società che gestiscono i rifiuti. Il Comune di Sortino è, invece, sempre titolare di questa convenzione e per questo abbiamo ricevuto il plauso anche dall'Assessorato Regionale , dalla Dott.ssa Coscienza, che in fase di approvazione del piano ARO del Comune di Sortino, ha fatto rilevare questo aspetto perché è importante in quanto il business dei rifiuti , se lasciato in mano ai privati assume determinati connotati che con l'ente pubblico invece viene molto ridotto, anche se non siamo esenti nessuno da possibili rischi. Per cui queste percentuali di raccolta differenziata sono bloccate, principalmente, per la mancanza di impianti che ti consentono di incrementare. Per le proroghe, c'è poi un altro dato importante. Consideri che il soggetto titolato ad espletare la gara non è il Comune di Sortino, ma l'Ufficio Regionale gare , in quanto, in base alla Legge Regionale 9/2010, sempre con il discorso delle SRR, la Regione obbliga i Comuni a costituirsi o in ARO singolo o in ARO associato con altri comuni. Il Consiglio Comunale dell'epoca, non confidando nella fattività e nella fattibilità di questo intervento con l'Unione dei Comuni, si è dissociata dal resto dei Comuni della zona montana e si è costituita una ARO (Ambito di raccolta ottimale) come Comune di Sortino e nel caso di Sortino coincide con il perimetro di Sortino. Gli uffici non avevano all'epoca, quando il Consiglio Comunale decise la costituzione , anche perché la Regione con la legge che vi ho citato, stabilisce le linee guida su tutto: sul bando di gara, sul capitolato speciale d'appalto , sulle cose che si devono fare obbligatoriamente e che fino a qualche tempo fa erano facoltative per conto dei Comuni. Il bando è stato predisposto dall'Amministrazione e a marzo c.a. gli atti sono stati inviati all'Urega per la gara, perché considerate che il nuovo piano prevede un aumento dei costi di circa il 50% rispetto ai costi attuali e abbiamo preferito prorogare il servizio, attualmente in assenza di una normativa chiara e perché non titolari effettivamente delle procedure di gara, intanto per non incorrere nell'interruzione di un servizio essenziale quale è quello

della raccolta dei rifiuti e tenendo conto anche di un fattore economico. Infatti concordo con il Consigliere Astuto quando dice che si espletano le gare per avere un ribasso maggiore e quindi un costo minore per i cittadini. Allo stato attuale il costo pro capite del comune di Sortino è attestato intorno a 85/87,00 euro , contro una media regionale di circa 180,00 euro , per cui, il costo che paghiamo noi è ben al di sotto della media regionale . Questo però non significa che non dobbiamo andare ad espletare la gara e io stesso solleciterò l'ufficio in questi giorni perché ci sia una specie di accelerazione , in quanto nel frattempo è cambiato anche il codice degli appalti e il bando che era stato inviato è già obsoleto e deve essere aggiornato a questa nuova procedura ,ma a me interessa che venga espletata la gara perché è per 4 anni , per cui, in un lasso di tempo ragionevole per poter programmare una seria attività di raccolta dei rifiuti e perché è incentrata sulla raccolta differenziata, sullo spazzamento sia meccanico che manuale, su una premialità ai cittadini che conferiscono il rifiuto in maniera corretta e con un aggravio di spese esagerato per chi ritiene di non adempiere a quest'obbligo , con un sistema di controllo e monitoraggio. Appena si partirà con il nuovo sistema, ci sarà la raccolta porta a porta per tutto il paese, scompariranno i cassonetti stradali , perché l'unico modo per fare la differenziata è quello di creare al cittadino il problema del rifiuto , obbligandolo fisicamente a non fare rifiuti in maniera indifferenziata. Ciò comporta alcune criticità che abbiamo riscontrato in questi anni , perché partendo dall'anno zero, abbiamo monitorato il territorio e abbiamo previsto 3 aree video sorvegliate dove si può conferire l'indifferenziata , perché per la casistica che abbiamo noi con una popolazione pressoché anziana rispetto ai giovani, abbiamo problemi a smaltire rifiuti che vengono raccolti giornalmente e che non possono essere tenuti in casa . Chiariti questi 3 punti, credo di essere stato abbastanza esaustivo sia per i cittadini presenti, che per quelli collegati attraverso la diretta web. Ricordo che la nostra campagna elettorale è stata fondata su principi che abbiamo reso pubblici e la raccolta differenziata , l'incentivazione e l'apertura del CCR, sono le linee guida di quello che è stato il nostro programma elettorale , ma siamo ancora a qualche mese dall'insediamento , ma stiamo correndo perché la normativa ci insegue, i problemi sono sempre gli stessi e di fatto non si risolvono legiferando o facendo poi delle ordinanze , ma si risolvono affrontando il problema dal punto di vista dell'impiantistica. Abbiamo ripubblicato in questi giorni una delibera di G.M. pubblicata nel 2014, che era l'adesione a Strategia Rifiuti Zero, proprio per stimolare anche le imprese private che vogliono investire nel nostro territorio, soprattutto in termini di impiantistica, a contattare i nostri uffici e a proporre nuove soluzioni , perché il trattamento dei rifiuti è un mercato in continua evoluzione , in cui escono continue innovazioni tecnologiche e noi siamo ben disposti a trattare con i privati per poter realizzare impianti a Sortino perché abbiamo dove farli, ma logicamente necessitano i capitali che ha il privato; noi abbiamo

i luoghi, per cui penso che questo punto di incontro possa essere uno stimolo al buon fare, nell'interesse di tutti".

Chiede ed ottiene la parola il Capogruppo Ferranti, la quale rivolgendosi al Sindaco dice *"Per quanto riguarda l'umido, non è solo una questione di costi, ma l'indifferenziato ad un certo punto riempirà le discariche e quindi fare l'umido servirà anche ad evitare che queste discariche non arrivino al collasso nel giro di poco tempo e poi c'è un altro punto sul regolamento che non condivido, di cui vorrei chiarimenti ed esattamente l'Art. 23 comma 6. Al riguardo, mi chiedo per i turisti che vengono a Pantalica, non essendo residenti, a chi compete eliminare questi rifiuti, oppure per quanto riguarda gli ambulanti, chi controlla i propri rifiuti. Mi sembra un punto superfluo".*

Risponde sul punto il Sindaco, il quale precisa dicendo *" Questa norma regolamentare, proprio perché è in un regolamento tipo, si è resa necessaria perché noi abbiamo il problema, non tanto del turista visto che ancora non è purtroppo un fenomeno importante nel nostro paese e ne sarei ben lieto se lo fosse, ma il problema è di chi versa nelle casse di altri Comuni la tassa dei rifiuti, ma di fatto viene poi a portare il rifiuto da noi. Vedasi quelle campagne che sono limitrofe al perimetro urbano di Sortino, ma che di fatto sono territorio di altri comuni, come Carlentini e Melilli. Per cui in quelle campagne si producono rifiuti, normalmente, vengono conferiti al sistema dei rifiuti urbani del Comune di Sortino, ma non viene pagata nessuna tassa in quanto l'ubicazione dell'immobile non è nel nostro Comune e siccome questa transumanza di rifiuti in alcuni Comuni è più o meno accentuata, questo problema lo abbiamo messo per metterlo all'attenzione, così come abbiamo lo stesso problema con gli ambulanti. Se per esempio un ambulante viene da fuori e viene a venderci il prodotti a Sortino, per cui ha un ricavo, non versa niente al Comune e ai cittadini di Sortino, per cui prende i ricavi e li porta nel Comune di appartenenza, che di fatto è un prelievo di ricchezza, e poi riempie i cassonetti di materiale indifferenziato. Io ritengo che il buonsenso voglia, non perché ce l'abbia con gli ambulanti, che questo stoccaggio avvenisse nei comuni di appartenenza, tranne che non riusciamo a fargli pagare qualcosa. Per cui ritengo che non bisogna applicare misure drastiche, ma sicuramente è un'analisi che dovremo fare tutti insieme per cercare di trovare un punto di congiunzione, perché io non sono un'estremista, ma mi piace trovare sempre una linea intermedia nelle discussioni tra posizioni da una parte drastiche oppure dall'altra parte molto accomodanti e ritengo che con il dialogo e con il confronto queste posizioni si possono mitigare e si può trovare una linea quanto più vicina al buonsenso, perché non è possibile che noi dobbiamo sempre far fronte a tutto, compreso il menefreghismo di determinati operatori e non dobbiamo prendere provvedimenti anche attuando dei controlli mirati e cercando di*

capire che, siccome il territorio è il nostro, chi lo sporca ha , come i nostri concittadini, l'obbligo di contribuire per cui il territorio venga ripulito, fossero essi ambulanti o commercianti o semplici cittadini , tant'è vero che il servizio per il turista, noi lo offriamo in quanto, nel momento in cui il turista risiede a Sortino, attualmente conferisce con il sistema di porta a porta e il proprietario che ha affittato la casa, di fatto paga la tassa sui rifiuti e quindi c'è un soggetto passivo nell'ambito della raccolta e del pagamento. Per quanto riguarda Pantalica, noi andiamo a fare un servizio alla Valle dell'Anapo gratuitamente per i turisti che frequentano tali luoghi, ma purtroppo lì smaltiscono anche persone che hanno le campagne a Solarino e ci riempiono i nostri cassonetti non solo di rifiuti, ma con abbandono di eternit, amianto e materiale proveniente da ristrutturazioni e demolizioni abusive o fatte in economia e su tale fenomeno stiamo già intervenendo. Per cui ci troviamo anche a bonificare discariche abusive, sempre con un costo che viene caricato, perchè la legge lo impone, attraverso la Tari, sulla bolletta della spazzatura e questo è frutto dell'inciviltà di poche persone , ma il danno che provocano alla collettività è notevole , in quanto , quando andiamo bonificare un territorio del genere, il costo per il Comune si aggira sui 10/15.000,00 euro e noi di queste bonifiche ne facciamo 2 o 3 l'anno, per cui affrontiamo un costo di circa 40/50.000,00 euro che la collettività sortinese potrebbe benissimo risparmiare e su questo problema ci stiamo lavorando”.

Chiede ed ottiene la parola il Capogruppo Ferranti, la quale dice “ Sui residenti nei Comuni limitrofi si tratterebbe sempre di sortinesi che in ogni caso hanno una prima casa anche a Sortino sulla quale pagano anche i rifiuti”.

Chiede la parola il Sindaco per chiarire l'osservazione del Consigliere e dice “ Siccome queste campagne sono distanti più di un Km dal servizio che dovrebbe fare il servizio del rispettivo Comune di appartenenza, di fatto sono esonerati dal pagamento di queste tasse, però di fatto, il servizio lo espletiamo noi, ma è anche vero che, essendo sortinesi, hanno l'abitazione a Sortino e pagano già per i rifiuti di Sortino . Ora o questi hanno il dono dell'ubiquità e sono contemporaneamente a casa a Sortino e in campagna e producono doppi rifiuti, o effettivamente è sempre lo stesso. Questo lo ricordo perché negli scorsi anni su questo punto ci sono state delle diatribe con gli altri comuni. Il regolamento non è un punto fermo; c'è stata la necessità di rispondere ad una esigenza sollecitata dal consigliere Astuto perché avevamo una una scadenza tassativa ; il regolamento si può emendare e io avrei il piacere che il Consiglio Comunale attivasse già da subito, sin dal prossimo Consiglio , le Commissioni Consiliari e iniziasse a fare un lavoro propedeutico ai lavori del consiglio e tutto questo lavoro arriva poi, di fatto,

arriva al Consiglio Comunale completo, perché è frutto del confronto tra diverse sensibilità. Siamo all'inizio e avremo il tempo per poter fare meglio".

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Custode, il quale dice "A conclusione di questa discussione dell'o.d.g. di oggi, vorrei ribadire, intanto la volontà del gruppo che è quella di approvare il Regolamento sulla raccolta differenziata perché lo ritiene un atto pro forma e quindi necessario. Tradurre quest'atto in fatti, vuol dire operare tramite un binomio che si avvale degli strumenti e della cittadinanza. Gli strumenti in questo momento sono necessari, ma non sono sufficienti ad incrementare la percentuale della raccolta; la cittadinanza, invece, potrebbe essere sensibilizzata, così come ha detto il consigliere astuto, con un intervento capillare, non solo quartiere per quartiere, ma se necessario anche casa per casa perché è importante che, dall'ottantenne al bambino, cominciano ad avere una certa coscienza civile e un'educazione su questo tipo di problematica".

Non avendo nessuno dei presenti chiesta la parola, il Presidente pone in votazione l'Approvazione del Regolamento per la raccolta differenziata .

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta ,che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Regolamento;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito della votazione ;

VISTO il vigente O.R.E.L. della Regione Sicilia;

VISTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE il Regolamento per la raccolta differenziata, parte integrante e sostanziale del presente atto.

**IL PRESIDENTE
F.TO FRANCESCO ADDAMO**

**IL CONSIGLIERE A.
F.TO SEBASTIANA FERRANTI**

F.TO

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VALENTINA LA VECCHIA**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.-

L'ASSESSORE AI LL.PP. E URBANISTICA

VISTA la delibera G.N.n .77 del 7.7.2016 esecutiva con la quale è stato approvato il regolamento per la raccolta differenziata;

VISTA la legge 8 giugno 1990 n.142, come recepita nell'ordinamento regionale con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991,n.48;

VISTE le successive modifiche ed integrazioni introdotte con L.R.n.23 del 7.9.1998 e L.R.n.30 del 23.12.2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art.48, comma 3, del D.Lgs.18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), per quanto riguarda le competenze delle giunte a deliberare;

VISTO il vigente O.R.E.L.

P R O P O N E

DI APPROVARE in via definitiva il Regolamento per la raccolta differenziata così come approvato con delibera di Giunta comunale n.77 del 7.7.2016, nella sua totalità, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.267/2000.-

*L'Assessore LL.PP.e Urbanistica
f.to Ing.Valentina Cianci*



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° <u>17</u> Del <u>7.7.2016</u>	Oggetto <u>APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.</u>
-------------------------------------	---

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di luglio alle ore 13.30 nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.-

Presiede l'adunanza il Sig. Vincenzo Parlato nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE della GIUNTA COMUNALE			PRESENTI	ASSENTI
1	SIG. Vincenzo Parlato	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Ing. Valentina Cianci.	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	SIG. Simone Isabella	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Dott. Chelio Buccheri	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	SIG. Francesco Ramondetta	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	
		TOTALE		

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Valentina La Vecchia;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

- FAVOREVOLE
 - CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
 - NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.
- DATA 7.7.2016

F.to IL RESPONSABILE

il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi dell'Art.55 L.R.n.44/91:

- FAVOREVOLE
 - CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
 - NON NECESSARIO IN QUANTO ATTO DI MERO INDIRIZZO.
- DATA 7.7.2016

F.to IL RESPONSABILE

Oggetto**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA..****Premesso:**

- che con Ordinanza Sindacale n.20 del 30.04.2013, è stato avviato il servizio di raccolta differenziata porta a porta, della frazione secca dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale limitatamente al centro storico;
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 19.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, si è aderito alla strategia internazionale "Rifiuti Zero 2020" Regolamento Compostaggio Domestico, con la quale l'Amministrazione Comunale si dava degli obiettivi da raggiungere;

Premesso altresì:

- che la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è un obbligo di legge e che si rende necessario raggiungere le percentuali di raccolta previste dalla vigente legislazione;
- che alla istituzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti, istituita con la superiore Ordinanza n.20 del 30.04.2013, si è raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 17% ma che nell'ottica dell'adesione alla strategia "Rifiuti Zero" non risulta ancora essere una percentuale soddisfacente;
- che è stata avviata una campagna di sensibilizzazione per aderire al Compostaggio Domestico, in virtù della Delibera Consiliare n. 30 del 19.04.2014 che prevede forme di risparmio sulla bollettazione, per le famiglie che aderiscono a tale sistema";
- che nel rispetto della normativa vigente, la nuova Amministrazione Comunale intende avviare nel più breve tempo possibile la raccolta della frazione umida al fine di aumentare le percentuali di raccolta differenziata;

CONSIDERATO che allo stato attuale, il Comune di Sortino non è dotato di Regolamento Comunale per la raccolta differenziata e che risulta particolarmente strategico per l'A.C. implementare sia la raccolta differenziata che aumentare i livelli della fascia qualitativa delle singole frazioni merceologiche conferite presso le piattaforme convenzionate;

VISTA la proposta dell'Assessore all'Ecologia di concerto con l'ufficio preposto;

VISTA la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita nell'ordinamento regionale con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48

VISTE le successive modifiche ed integrazioni introdotte con L.R. n. 23 del 05.07.1997, L.R. 23 del 07.09.1998 e L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la circolare 13 aprile 2001 n. 2, relativa alle norme sull'ordinamento degli EE.LL. ed alle innovazioni introdotte dalla L.R. 30/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'Ordinanza nr.5/Rif del 07/06/2016 del Presidente della Regione Siciliana

VISTO l'art. 48, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), per quanto riguarda le competenze delle giunte a deliberare;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

VISTO il vigente O.R.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

DI APPROVARE la proposta di Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta differenziata, in ottemperanza della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/rif/del 07/06/20'16 , che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Presidenza per la successiva approvazione del Consiglio Comunale.

*L'Assessore LL.PP. e Urbanistica
(Ing. Valentina Cianci)*



COMUNE DI SORTINO

(Provincia di Siracusa)

Settore Tecnico

Servizio Ecologia

“Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata e per la pulizia del territorio”

(ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n.205/2010)

Approvato con Delibera di Consiglio n. _____ del _____, pubblicata
nel sito Web del Comune il _____

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PREMESSA

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 4 PRINCIPI GENERALI

ART. 6 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ART. 7 DEFINIZIONI

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 9 CRITERI DI ASSIMILAZIONE

ART. 10 ESCLUSIONI

ART. 11 RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI E SERVIZI INTEGRATIVI

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

ART. 12 RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 13 SISTEMI DI RACCOLTA

ART. 14 FREQUENZA ED ORARI DEL SERVIZIO

ART. 15 COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

ART. 16 LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA

ART. 17 PESATURA DEI RIFIUTI

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA

ART. 18 CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

ART. 19 MODALITÀ DI ACCESSO E APERTURA DEI CENTRI DI RACCOLTA

ART. 20 RIFIUTI AMMESSI AI CENTRI DI RACCOLTA

ART. 21 OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

ART. 22 OBBLIGHI DELL'UTENTE DEL CENTRO DI RACCOLTA

TITOLO 6: MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 23 DIVIETI GENERALI

ART. 24 DIVIETI SPECIFICI

CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO

ART. 25 NORME GENERALI

ART. 26 ESCLUSIONI DALLA CONVENZIONE PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO

ART. 27 OBBLIGHI E DIVIETI PER L'UTENTE

CAPO III: TRASPORTO

ART. 28 TRASPORTO

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 29 AMBITO DI ATTIVITÀ

ART. 30 FREQUENZA E MODALITÀ DEL SERVIZIO

ART. 31 LAVAGGIO STRADALE

ART. 32 VOLANTINAGGIO

ART. 33 CARICO/SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

ART. 34 ANIMALI

ART. 35 FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

ART. 36 MERCATI

ART. 38 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 39 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 40 CAVE E CANTIERI

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

ART. 41 SOGGETTI

ART. 42 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

ART. 43 REQUISITI E PRINCIPI GESTIONALI

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 44 ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 45 SANZIONI

ART. 46 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 47 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle intervenute con il D.Lgs. n. 205/2010, della L.R. Sicilia e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i servizi di raccolta differenziata e di pulizia del territorio.

3. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, ha come oggetto:

a) la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;

e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.

3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio comunale. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

ART. 4 - PRINCIPI GENERALI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

- b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga.
 4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
 - a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
 - b. la promozione di strumenti economici del ciclo di vita dei prodotti;
 - c. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - d. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
 5. Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
 - a. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
 - b. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

ART. 6 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 smi, e dal Regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ambientali.

TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

ART. 7 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - e. Raccolta: il prelievo dei rifiuti, la cernita preliminare e il deposito ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - f. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - g. Smaltimento: qualsiasi operazione diversa anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia; l'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
 - h. Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in

- generale; l'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle possibili operazioni di recupero;
- i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
 - m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
- a. **Autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - b. **Conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
 - c. **Centro di raccolta**: area presidiata recintata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - d. **Isola/Piazzola ecologica**: aree non custodite attrezzate con più contenitori per la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuti;
 - e. **Raccolta porta a porta o domiciliare**: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
 - f. **Raccolta con contenitori**: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (centri di raccolta, isole/piazzole ecologiche ecc.);
 - g. **Spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza di transito;
 - h. **Servizio integrativo**: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti base ad apposita convenzione;
 - i. **Gestore del servizio**: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.

ART. 8 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. **Sono rifiuti urbani**:
 - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - a1 Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;

- a2 Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
- a3 Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
- a4 Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
- a5 Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "**");
 Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
 Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
 Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
 Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono rifiuti speciali:

- a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. I rifiuti da attività commerciali;
- f. I rifiuti da attività di servizio;
- g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

ART. 9- CRITERI DI ASSIMILAZIONE:

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a. Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d. rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente:

- i. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana - o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico - all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - ii. ai rifiuti vegetali prodotti dal soggetto che abbia effettuato, anche in regime di impresa, la manutenzione del verde a condizione che abbia stipulato con il Gestore del servizio apposita convenzione dalla quale si evinca la provenienza da area sottoposta a TA.R.S.U.;
 - e. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
 4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 - ESCLUSIONI

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida, fatta eccezione per gli olii commestibili;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza.
 - d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
 - e. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a. rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari;
 - d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

ART. 11 - RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI E SERVIZI INTEGRATIVI

- 1) Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quali-quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditta terza.
- 2) I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.

TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA

ART. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 205/2010 e delle norme dei Piani regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo :
 - a. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione;
 - b. l'attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c. l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. Ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
3. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata .

ART. 13 - SISTEMI DI RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
 - b. Raccolta con contenitori stradali: raccolta tramite appositi contenitori posizionati sul territorio (cassonetti, campane,...), sia in piazzole che in isole ecologiche;
 - c. Raccolta presso il Centro di raccolta
 - d. Raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti,
 - e. Raccolta per specifiche categorie di rifiuti particolari.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

ART. 14 - FREQUENZA ED ORARI DEL SERVIZIO

1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo, a partire dalle lavoratrici e dai lavoratori e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
2. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

ART. 15 - COLLOCAZIONI DEI CONTENITORI

1. I contenitori posizionati sul territorio comunale dovranno essere collocati, di norma, ad una distanza non superiore a 350 metri dalle utenze servite.
2. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
3. In ossequio a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, vanno osservati i seguenti divieti di collocazione:

- a. entro una distanza di metri 5 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici, con particolare attenzione alle condizioni di visibilità;
 - b. entro la distanza di visibilità (minimo di circa 3 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
 - c. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
4. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a:
- a. finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - b. ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
 - c. ingressi di farmacie;
 - d. ingressi di scuole, asili, ospedali.
5. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti.
6. Nella collocazione dei suddetti contenitori si deve altresì tener conto delle particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale ed ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
7. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in appositi siti opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano. Nell'allestimento dei suddetti siti dovrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione di disabili. In caso contenitori di rifiuti urbani collocati, temporaneamente, su di un marciapiede, si dovrà lasciare uno spazio utile di transito di almeno 90 cm."
8. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante l'apposita segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalla vigente normativa, che dovrà essere realizzata a cura del Gestore del servizio.
9. La localizzazione dei suddetti contenitori è stabilita, nel rispetto della normative vigente, dal Gestore del servizio previo concerto della Polizia Locale, della Municipalità interessata, e dell'Ufficio Suolo e Verde pubblico.
10. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, di nuove asfaltature dovute al rifacimento del manto stradale o ad altri lavori che necessitino lo spostamento o l'inaccessibilità temporanea da parte degli utenti di eventuali piazzole ecologiche con contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, deve essere acquisito il preventivo parere del Gestore del servizio. Il ripristino della condizione originaria delle suddette piazzole e della segnaletica orizzontale è a carico della ditta esecutrice dei lavori.
11. Nel caso di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria devono essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole ecologiche e/o la segnaletica orizzontale di delimitazione dei contenitori di rifiuti urbani, sulla base di standards predisposti dal Gestore del servizio, d'intesa con il Comune, in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.
12. E' vietato agli utenti lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
13. E' vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere ai contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico.
14. E' altresì vietato manomettere o danneggiare i contenitori.

ART. 16 - LAVAGGIO DEI CONTENITORI STRADALI E DEI MEZZI PER LA RACCOLTA

1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericoli di natura igienico sanitaria, i contenitori stradali, le relative piazzole di posizionamento e le eventuali isole ecologiche e i mezzi utilizzati per le operazioni di raccolta devono essere mantenuti in buono stato conservativo, lavati e disinfettati periodicamente.

ART. 17 - PESATURA DEI RIFIUTI

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a recupero e smaltimento.
- 3) Il Gestore mette a disposizione del Comune in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

TITOLO 5: CENTRI DI RACCOLTA

ART. 18 - CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

1. Il centro di raccolta comunale rientra tra gli impianti connessi e funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblico il sito ove è ubicato il centro di raccolta comunale.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Gestore del servizio adotta apposito regolamento per l'utilizzo del centro di raccolta.
4. Il centro di raccolta può essere gestito dal Gestore del servizio o da un suo delegato purché ne abbia titolo ai sensi di legge.

ART. 19 - MODALITÀ DI ACCESSO E APERTURA DEI CENTRI DI RACCOLTA

1. il centro di raccolta è a servizio del Comune o dal gestore del servizio, per il conferimento del materiale proveniente dalla raccolta differenziata.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dei centri di raccolta.
3. Non potranno in ogni caso accedere ai centri di raccolta, gli utenti non domestici per i quali sia istituito un servizio dedicato di ritiro dei rifiuti assimilati.
4. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del CRC, in accordo con il Comune.
5. Il Gestore del servizio ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari di cui al comma 4, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all'ingresso dei centri di raccolta e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.

ART. 20 - RIFIUTI AMMESSI AI CENTRI DI RACCOLTA

1. Gli utenti possono conferire nei centri di raccolta le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio.
2. Il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l'iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta.

ART. 21 - OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dei centri di raccolta, dandone informazioni e istruzioni agli utenti.

2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare e collaborare con l'utente affinché conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d'identificazione dell'utente che intende conferire rifiuti presso il centro di raccolta e di controllo dei rifiuti ammessi in centro di raccolta.
5. Il Gestore del servizio non consente l'accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL'UTENTE DEL CENTRO DI RACCOLTA

1. È vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all'interno del centro di raccolta o all'esterno dello stesso.
2. L'utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore del centro di raccolta.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nel centro di raccolta.
4. È vietato l'accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. Qualora l'utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l'intervento della Polizia Locale.

TITOLO 6: MODALITA' DI CONFERIMENTO E TRASPORTO

CAPO I: NORME GENERALI

ART. 23 - DIVIETI GENERALI

1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non dei rifiuti.
4. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per gestione dei rifiuti urbani.

ART. 24 - DIVIETI SPECIFICI

1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Nelle zone ove è in atto il servizio di raccolta porta a porta, gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l'abitazione o l'attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, è consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all'esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell'abitazione o dell'attività stessa.
5. E' in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
 - a. liquidi in qualsiasi quantità;
 - b. materiali in combustione;
 - c. materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.

CAPO II: AUTOCOMPOSTAGGIO

ART. 25 - NORME GENERALI

1. Il Comune favorisce, anche mediante riduzioni della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, il ricorso all'autocompostaggio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali domestici.
2. Le utenze domestiche interessate possono stipulare con il Gestore del servizio apposite convenzioni.
3. Il Comune controlla e verifica eventuali irregolarità connesse alla convenzione con l'utente.

ART. 26 - ESCLUSIONI DALLA CONVENZIONE PER L'AUTOCOMPOSTAGGIO

1. Sono escluse dalla convenzione di cui all'articolo precedente:
 - a. Le utenze non domestiche;
 - b. Le utenze domestiche che non dispongano di un'area con caratteristiche e superficie ritenute adeguate dal Gestore del servizio;
 - c. Le utenze che ad un controllo non risultino rispettare le condizioni stabilite nella convenzione medesima.

ART. 27 - OBBLIGHI E DIVIETI PER L'UTENTE

1. L'utente può ricorrere all'autocompostaggio per tutti i rifiuti di natura organica esclusivamente provenienti da attività di preparazione dei pasti, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino, sfalci, ramaglie, ecc.
2. L'utente è tenuto:
 - a. ad utilizzare in proprio il materiale risultante dal compostaggio;

- b. a realizzare il compostaggio esclusivamente in aree di propria pertinenza.
- 3. E' vietato agli utenti convenzionati il conferimento degli scarti organici presso gli appositi contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche.
- 4. I rifiuti vegetali in quantità tali da non poter essere smaltiti in proprio tramite il compostaggio, possono essere conferiti esclusivamente presso gli appositi contenitori stradali, oppure presso i centri di raccolta o potrà essere richiesto il ritiro su chiamata, previo pagamento del costo del servizio.
- 5. Il Gestore del servizio e il Comune sono esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

CAPO III: TRASPORTO

ART. 28 - TRASPORTO

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

ART. 29 - AMBITO DI ATTIVITÀ

1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all'art. 8, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all'interno del territorio comunale.
2. Le aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
 - a. le strade e le piazze, i campi, ed i marciapiedi, classificati come comunali;
 - b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
 - c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
 - d. le aree dei cimiteri;
 - e. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale (comprese le scalinate) aperte al pubblico;
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e di giardini comunali aperti al pubblico, e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali;
3. Le aree pubbliche e private adibite ad uso pubblico per le quali sia stata concessa dal Comune la chiusura con l'apposizione di cancello e/o di qualsiasi strumento idoneo a limitare il libero accesso, non sono assoggettate al servizio pubblico di spazzamento, pulizia e raccolta dei rifiuti.
4. Il servizio di spazzamento e pulizia delle aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme del presente Regolamento.

ART. 29 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale dare adeguata pubblicizzazione a detto Contratto anche prevedendo forme semplificate e utilizzando il proprio sito.

2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:

- b. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade, ed aree pubbliche, o private ad uso pubblico;
- c. lavaggio stradale;
- c. operazioni di diserbo stradale;
- e. asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
- f. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;

ART. 31 - LAVAGGIO STRADALE

1. Per lavaggio stradale s'intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico.

ART. 32 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e la loro collocazione su veicoli in sosta.

2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante consegna a mano o tramite introduzione in cassetta postale.

ART. 33 - CARICO/SCARICO DI MERCE MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area.

ART. 34 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

ART. 35 - FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.
4. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, l'Ente promotore deve sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore del servizio.

ART. 37 - ESERCIZI STAGIONALI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area ove si trova l'esercizio e l'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata.
3. I titolari di esercizi stagionali, devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività, impegnandosi a sensibilizzare i propri clienti.
4. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

ART. 38 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell'utilizzo.
3. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.

ART. 39 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.

ART. 40 - CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

2. I proprietari medesimi sono tenuti a provvedere alla pulizia ed asporto dei rifiuti prodotti dall'attività stessa nelle aree interne, nei tratti stradali e nelle aree confinanti, pubbliche od aperte al pubblico.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

TITOLO 8: ATTIVITA' DI GESTIONE A SCOPO NON PROFESSIONALE

ART. 41 - SOGGETTI

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni che ispirino la propria azione a principi sociali e/o ambientali e che operino a scopo non professionale.

2. A tal fine le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni devono stipulare un'apposita convenzione con il Gestore del servizio.

3. Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare annualmente al Comune l'elenco dei soggetti convenzionati ai sensi del presente titolo.

ART. 42 - CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione di cui al precedente articolo deve contenere:

- a. il nominativo del responsabile dell'associazione o della persona convenzionata;
- b. la durata della convenzione;
- c. la tipologia dei rifiuti raccolti, modalità di raccolta e mezzi utilizzati;
- d. i quantitativi massimi che possono essere raccolti per ogni tipologia.

ART. 43 - REQUISITI E PRINCIPI GESTIONALI

1. Le convenzioni possono essere stipulate esclusivamente da cittadini indigenti residenti nel territorio comunale o legali rappresentanti di associazioni con sede nel territorio comunale.

2. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato, cittadini e loro associazioni per la raccolta dei rifiuti urbani riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza e delle norme igienico/sanitarie.

3. In particolare nell'espletare il proprio servizio dovranno:

- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- b. evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;

d. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

4. I firmatari della convenzione devono garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende autorizzate al recupero.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ferma restando la possibilità per il Comune di determinare quantitativi massimi:

Descrizione	Codice CER	tipologia
Carta e cartone	150101	imballaggi in carta e cartone
	200101	carta e cartone
Metalli ferrosi e non ferrosi	150104	imballaggi metallici
	200140	metallo
Plastica	150102	imballaggi in plastica
	200139	plastica
Vetro	150107	imballaggi in vetro
	200102	vetro
Indumenti e simili	200110	abbigliamento
	200111	prodotti tessili

6. Le iniziative svolte in regime di convenzione non devono, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi del Gestore del servizio.

TITOLO 9: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 44 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza dalle Aziende Socio-Sanitarie Locali, per verificare il rispetto da parte del Gestore di quanto previsto dal Contratto di Servizio.

2. Possono, altresì, accertare, contestare ed irrogare sanzioni amministrative in ipotesi di violazione delle norme previste e sanzionate dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio, appositamente nominati Ispettori ambientali con provvedimento del Sindaco secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.

3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 45 - SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLI	VIOLAZIONI	SAN. MIN.	SAN. MAX.
Art. 15 c 1	Spostamento dei contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 c 14	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 25.00	€ 500.00
Art. 15 c 15	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50.00	€ 500.00
Art. 23 c 3,4	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art. 23 c 5	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50.00	€ 500.00
Art. 23 c 6	Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art. 24 c 1	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani.	€ 100.00	€ 500.00
Art. 24 c 5	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50.00	€ 500.00
Art. 27 c 3	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici presso i contenitori stradali o isole/piazzole ecologiche.	€ 100.00	€ 500.00
Art. 32 c 1	Collocazione di volantini sui mezzi e il loro abbandono in luoghi pubblici o aperti al pubblico Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50.00	€ 500.00
Art. 33	Mancata pulizia dell'area dopo operazioni di carico e scarico o defissione di manifesti	€ 100.00	€ 500.00
Art. 34	Mancata pulizia dell'area sporcata dagli escrementi degli animali	€ 50.00	€ 500.00
Art. 37 c 2	Mancata pulizia dell'area di posteggio entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali	€ 100.00	€ 500.00
Art. 39	Mancata pulizia dell'area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell'utilizzo	€ 100.00	€ 500.00
Art. 40	Mancata pulizia dell'area al termine della manifestazione pubbliche	€ 100.00	€ 500.00

ART. 46 - OSSERVAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2. S'intendono abrogate le disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento s'intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.

ART. 47 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 10° giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra descritta;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla L.R. n. 48/91 con L.R. n. 23 del 05.07.1997, L.R. n. 23 del 07.09.1998 e L.R. n. 30 del 23.12.2000;

VISTA la circolare 13 aprile 2001, n. 2, relativa alle norme sull'ordinamento degli enti locali ed alle innovazioni introdotte dalla L.R. 30/2000;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepita dalla Regione Siciliana con Legge n. 48/1991;

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il Decreto Lgs n° 152/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'O.EE.LL. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

ATTESA la propria competenza;

AD UNANIMITÀ di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di Accogliere la superiore proposta e di adottare l'atto con il dispositivo della medesima proposta avente per oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZATA.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Il Presidente
Sig. Vincenzo Parlato

L'assessore Anziano
Dott. Chelio Buccheri

Il Segretario
Dott.ssa Valentina La Vecchia

ù

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo Comune, il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line di questo Comune dal 08 LUG. 2016 al 23 LUG. 2016 con n° 830 del registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li 08 LUG. 2016

IL MESSO COMUNALE
Sig Mario Scamporlino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.^{ssa} Valentina La Vecchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, e' divenuta esecutiva in data 7.7.2016

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. del T.U. n° 267/2000)
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni (art.134 c. 4 del T.U. n°267/2000)

Sortino _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.^{ssa} Valentina La Vecchia

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale (ON-LINE) dal 17 AGO, 2016 al 01 SET. 2016 al n.ro 1003 del registro delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale li 17 AGO, 2016

IL MESSO COMUNALE
Sig. ~~Scamporrino Oreste~~
Pulvirenti Sofio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa La Vecchia V.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 , c.4 del T.U. n.267/2000);

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, c.3 del T.U.n.267/2000).-

Sortino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa La Vecchia V.

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa La Vecchia V.